



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 648

Torino, 20/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dall'Assessora Maria LAPIETRA, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Antonino IARIA

Alberto UNIA

Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Marco Alessandro GIUSTA - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO PROPOSTO AVANTI AL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 73/2021 DEL 21.4.2021 DI RIMOZIONE OPERE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI – STRADA *omissis*. (LITE N. 228/2021 ML)

Con ricorso proposto avanti al TAR Piemonte, notificato al Comune di Torino in data 25 giugno 2021, il dott. *omissis* chiede “*l’annullamento dell’ordinanza della Città di Torino, 21 aprile 2021, n. 73/2021 (prot. edoc. n. 2020-4-2609), notificata a mezzo p.e.c. in pari data, recante l’ingiunzione al dott. omissis, nella sua qualità di proprietario dell’immobile in Torino, omissis, e all’arch. omissis, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, “di rimuovere quanto abusivamente eseguito e ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Con l’avvertenza che in caso di inottemperanza a quanto sopra disposto si procederà all’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio disponibile del Comune in conformità a quanto previsto dall’art. 31 commi 3 e 6 D.P.R. n. 380 del 6.6.2001. Ai*

sensi dell'art. 31 c. 4 bis del D.P.R. 380/01, l'inottemperanza all'ordine di demolizione di cui sopra comporterà, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro"; nonché occorrendo: del referto tecnico e dei processi verbali, con relativi allegati, redatti dai tecnici comunali in data 12.12.2020, all'esito del sopralluogo da essi esperito presso l'immobile di proprietà del dott. omissis il 27.7.2020; della "comunicazione di avvio del procedimento per [asserito] abuso edilizio" in data 6.11.2020, notificata al dott. omissis a mezzo raccomandata r.r. il 17.12.2020; e della nota dell'Ufficio Vigilanza Edilizia della Città di Torino in data 7.4.2021, recante le "controdeduzioni alle osservazioni di replica all'avvio del procedimento amministrativo" inviate dal ricorrente al medesimo Ufficio Vigilanza Edilizia il 2.2.2021".

Visto il parere favorevole della Divisione Urbanistica e Territorio - Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto, poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

di autorizzare la Città, in persona della Sindaca, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti al TAR Piemonte dal dott. omissis, dando mandato alla Sindaca di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura Comunale, affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di proporre domanda riconvenzionale e quella di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Lacognata

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

L'ASSESSORA
Firmato digitalmente
Maria Lapietra

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto